

Gazzetta ufficiale

C 191

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno

5 giugno 2018

Sommario

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2018/C 191/01	Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali — Relazione del Gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» relativa alle modifiche agli allegati delle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017, compresa la rimozione dalla lista di due giurisdizioni	1
2018/C 191/02	Avviso all'attenzione di determinate persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina	4

Commissione europea

2018/C 191/03	Tassi di cambio dell'euro	5
2018/C 191/04	Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea	6
2018/C 191/05	Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea	6
2018/C 191/06	Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea	7

IT

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali — Relazione del Gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» relativa alle modifiche agli allegati delle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017, compresa la rimozione dalla lista di due giurisdizioni

(2018/C 191/01)

A decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, gli allegati I e II delle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali ⁽¹⁾, modificati nei mesi di gennaio ⁽²⁾ e marzo ⁽³⁾ 2018, sono sostituiti dai seguenti nuovi allegati I e II:

«ALLEGATO I

Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali**1. Samoa americane**

Le Samoa americane non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non applicano gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili e non si sono impegnate ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018.

2. Guam

Guam non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipende, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non applica gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili e non si è impegnata ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018.

3. Namibia

La Namibia non è membro del forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non applica gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili e non si è impegnata ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2019. Inoltre la Namibia dispone di regimi fiscali preferenziali dannosi e non si è impegnata a modificarli né ad abolirli entro il 31 dicembre 2018.

4. Palau

Palau favorisce le strutture e i meccanismi offshore che attraggono utili che non rispecchiano un'attività economica effettiva e ha rifiutato di avviare un dialogo significativo per stabilire l'adempimento al criterio 2.2.

Sarà tenuto sotto controllo l'impegno di Palau ad adeguarsi ai criteri 1.1, 1.2, 1.3 e 3.

⁽¹⁾ GU C 438 del 19.12.2017, pag. 5.

⁽²⁾ GU C 29 del 26.1.2018, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 100 del 16.3.2018, pag. 4 e GU C 100 del 16.3.2018, pag. 5.

5. Samoa

Samoa dispone di un regime fiscale preferenziale dannoso e non si è impegnata ad affrontare questa problematica entro il 31 dicembre 2018.

Sarà tenuto sotto controllo l'impegno di Samoa ad adeguarsi al criterio 3.

6. Trinidad e Tobago

Trinidad e Tobago non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispone di un regime fiscale preferenziale dannoso e non si è impegnata ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018.

Sarà tenuto sotto controllo l'impegno di Trinidad e Tobago ad adeguarsi ai criteri 1.1, 1.2 e 3.

7. Isole Vergini degli Stati Uniti

Le Isole Vergini degli Stati Uniti non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispongono di regimi fiscali preferenziali dannosi e non si sono chiaramente impegnate a modificarli né ad abolirli, non applicano gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili e non si sono impegnate ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018.»

«ALLEGATO II

Stato di avanzamento della cooperazione con l'UE per quanto riguarda gli impegni assunti in vista dell'applicazione dei principi della buona governance fiscale

1. Trasparenza

1.1. *Impegno ad attuare lo scambio automatico di informazioni firmando l'accordo multilaterale delle autorità competenti o mediante accordi bilaterali*

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate ad attuare lo scambio automatico di informazioni entro il 2018:

Antigua e Barbuda, Bahamas, Bahrein, Curaçao, Dominica, Emirati arabi uniti, Grenada, Hong Kong (RAS di), Isole Marshall, Macao (RAS di), Nuova Caledonia, Oman, Qatar e Taiwan

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate ad attuare lo scambio automatico di informazioni entro il 2019:

Turchia

1.2. *Adesione al forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali e valutazione soddisfacente*

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del forum globale e/o ad ottenere una valutazione soddisfacente entro il 2018:

Anguilla, Curaçao, Isole Marshall, Nuova Caledonia e Oman

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del forum globale e/o ad ottenere una valutazione sufficiente entro il 2019:

Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Figi, Giordania, Swaziland, Turchia e Vietnam

1.3. *Firma e ratifica della convenzione multilaterale dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa o rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell'UE*

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a firmare e ratificare la suddetta convenzione o a disporre di una rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell'UE entro il 2018:

Antigua e Barbuda, Bahamas, Bahrein, Dominica, Emirati arabi uniti, Grenada, Hong Kong (RAS di), Macao (RAS di), Nuova Caledonia, Oman, Qatar e Taiwan

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a firmare e ratificare la suddetta convenzione o a disporre di una rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell'UE entro il 2019:

Armenia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Capo Verde, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Figi, Giamaica, Giordania, Maldive, Marocco, Mongolia, Montenegro, Perù, Serbia, Swaziland, Thailandia, Turchia e Vietnam

2. Equa imposizione

2.1. Esistenza di regimi fiscali dannosi

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a modificare o abolire i regimi individuati entro il 2018:

Andorra, Antigua e Barbuda, Armenia, Aruba, Barbados, Belize, Botswana, Capo Verde, Corea (Repubblica di), Curaçao, Dominica, Figi, Giordania, Grenada, Hong Kong (RAS di), Isola di Labuan, Isole Cook, Liechtenstein, Macao (RAS di), Malaysia, Maldive, Marocco, Maurizio, Panama, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, San Marino, Santa Lucia, Seychelles, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Tunisia, Turchia, Uruguay e Vietnam

2.2. Esistenza di regimi fiscali che agevolano le strutture offshore intese ad attrarre utili senza un'attività economica effettiva

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate ad affrontare le preoccupazioni relative alla sostanza economica entro il 2018:

Anguilla, Bahamas, Bahrein, Bermuda, Emirati arabi uniti, Guernsey, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey e Vanuatu

3. Misure anti-BEPS

3.1. Adesione al quadro inclusivo BEPS e attuazione delle norme minime in materia di BEPS

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del quadro inclusivo o ad attuare le norme minime in materia di BEPS entro il 2018:

Antigua e Barbuda, Aruba, Bahrein, Dominica, Emirati arabi uniti, Grenada, Groenlandia, Isole Cook, Isole Fær Øer, Isole Marshall, Nuova Caledonia, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Santa Lucia, Taiwan e Vanuatu

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del quadro inclusivo o ad attuare le norme minime in materia di BEPS entro il 2019:

Albania, Armenia, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Figi, Giordania, Marocco, Montenegro e Swaziland

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del quadro inclusivo o ad attuare le norme minime in materia di BEPS se e quando tale impegno sarà pertinente:

Nauru, Niue».

Avviso all'attenzione di determinate persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(2018/C 191/02)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione di Denis Valentinovich BEREZOVSKIY (n. 4), Andrei Aleksandrovich KLISHAS (n. 11), Aleksandr Borisovich TOTOONOV (n. 14), Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK (n. 17), Dmitry Olegovich ROGOZIN (n. 22), Valery Vladimirovich KULIKOV (n. 28), Mikhail Grigorievich MALYSHEV (n. 30), Ten.Gen. Igor Nikolae-vich (Mykolayovich) TURCHENYUK (n. 32), delo sig. Sergey Gennadevich TSYPLAKOV (n. 47), del sig. Igor Evgenevich KAKIDZYANOV (n. 56), della sig.ra Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA (n. 60), del sig. Nikolay Ivanovich KOZITSYN (n. 71), del sig. Alexander Nikolayevich TKACHYOV (n. 81), della sig.ra Oksana TCHIGRINA (n. 89), del sig. Andrei Niko-laevich RODKIN (n. 102), del sig. Aleksey Vasilevich NAUMETS (n. 117), del sig. Sergey Yurievich KOZYAKOV (n. 120), del sig. Alexandr Vasilievich SHUBIN (n. 138), della sig.ra Ekaterina FILIPPOVA (n. 141), del sig. Zaur Raufovich ISMAILOV (n. 146), del sig. Aleksandr Yurevich PETUKHOV (n. 164), e del cosiddetto «Esercito del sud-est» (n. 9), dell'Impresa della Repubblica di Crimea «Distilleria di Azov» (n. 17), della Pace per la regione di Lugansk (n. 25), del Battaglione Sparta (n. 30) e della Brigata Prizrak (n. 33), persone ed entità che figurano nell'allegato della decisione 2014/415/PESC del Consiglio ⁽¹⁾ e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio ⁽²⁾ concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Il Consiglio valuta di mantenere le misure restrittive nei confronti delle suddette persone ed entità presentando nuove motivazioni. Si informano tali persone ed entità che possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere le previste motivazioni della loro designazione, prima dell'11 giugno 2018, al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
DG C 1C
Rue de la Loi/Wetstraat, 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Le persone e le entità in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include e mantiene nell'elenco. Tali richieste saranno esaminate all'atto del ricevimento. Al riguardo, si richiama l'attenzione delle persone ed entità interessate sul fatto che il Consiglio riesamina periodicamente l'elenco. Affinché siffatte richieste possano essere valutate in occasione del prossimo riesame, esse dovranno essere presentate entro il 2 luglio 2018.

⁽¹⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 16.

⁽²⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 6.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

4 giugno 2018

(2018/C 191/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1737	CAD	dollari canadesi	1,5148
JPY	yen giapponesi	128,44	HKD	dollari di Hong Kong	9,2091
DKK	corone danesi	7,4434	NZD	dollari neozelandesi	1,6654
GBP	sterline inglesi	0,87673	SGD	dollari di Singapore	1,5655
SEK	corone svedesi	10,2583	KRW	won sudcoreani	1 254,88
CHF	franchi svizzeri	1,1546	ZAR	rand sudafricani	14,7053
ISK	corone islandesi	122,50	CNY	renminbi Yuan cinese	7,5166
NOK	corone norvegesi	9,5030	HRK	kuna croata	7,3790
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 281,57
CZK	corone ceche	25,696	MYR	ringgit malese	4,6655
HUF	fiorini ungheresi	318,64	PHP	peso filippino	61,647
PLN	zloty polacchi	4,2848	RUB	rublo russo	72,6626
RON	leu rumeni	4,6548	THB	baht thailandese	37,511
TRY	lire turche	5,4193	BRL	real brasiliano	4,3893
AUD	dollari australiani	1,5311	MXN	peso messicano	23,3661
			INR	rupia indiana	78,7120

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea

(2018/C 191/04)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾, le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea ⁽²⁾ sono così modificate:

A pagina 69, nella nota esplicativa della sottovoce NC «**1211 90 86 — altri**» è aggiunto il seguente testo alla fine del primo paragrafo:

«7) funghi reishi (*Ganoderma lucidum*) in polvere.».

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 76 del 14.12.2013, pag. 1.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea

(2018/C 191/05)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾, le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea ⁽²⁾ sono così modificate:

A pagina 182, nella nota esplicativa delle sottovoci NC «**3824 99 92 e 3824 99 93 Prodotti chimici o preparazioni, prevalentemente costituiti da composti organici, non nominati né compresi altrove**» ⁽³⁾ è aggiunto il testo seguente:

«Queste sottovoci comprendono oxo oli e loro frazioni sottoposti a esterificazione, alcossilazione, condensazione o idrolisi parziali o totali. Si tratta di sottoprodotti della frazione pesante (*Heavy Oxo Fraction* - HOF) di processi oxo (compresa la oxosintesi) che comprendono i sottoprodotti della idroformilazione (reazione di Fischer Tropsch da alcheni a aldeidi) e i residui di distillazione della preparazione di oxo alcoli. Contengono principalmente aldeidi, eteri, alcol eteri, alcoli, esteri e acidi carbossilici con possibili piccoli quantitativi di altre sostanze (ad esempio, olefine e paraffine).

Queste sottovoci non comprendono i sottoprodotti della frazione leggera (*Light Oxo Fraction* - LOF) di processi oxo, che sono per lo più composti di olefine e paraffine (voce 2710).»

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 319 del 26.9.2015, pag. 1.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea

(2018/C 191/06)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾, le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea ⁽²⁾ sono così modificate:

A pagina 152, dopo la nota esplicativa della sottovoce «**2939 69 00 altri**» sono aggiunti i testi seguenti:

«**2939 71 00 Cocaina, ecgonina, levometamfetamina, metamfetamina (DCI), racemato di metamfetamina (DCI); sali, esteri e altri derivati di tali prodotti**

Questa sottovoce comprende gli alcaloidi riprodotti per sintesi.»

«**2939 79 Altro**

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 2939 71 00.»

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT